

TRIBUNALE DI RIMINI
in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza Cautelare ed Urgente

Nell' interesse del Signor **Gebbia Salvatore** nata a Palazzo Adriano (Palermo) il 09/06/1970 c.f. GBBSVT70H09G263M, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Giannola con domicilio eletto presso il suo studio sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, e mail annamariagiannola@pecavvpa.it, fax 0918781448, in virtù di procura in calce al presente atto

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, (c.f. 80188230587), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna , con sede in Bologna nella Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 , PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **U.S.R per l'Emilia Romagna** (c.f.80062970373) con sede in Via de' Castagnoli, 1,Bologna in persona del suo Direttore Pro Tempore , elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna , con sede in Bologna nella Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 , PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Ambito Territoriale di Rimini, Ufficio –, in persona del legale rappresentate pro-tempore; con sede in Rimini , elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna nella Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE'

- nei confronti del personale inserito nella III^a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella III^a fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/23 e 2023/2024, che in virtù della valutazione per intero del servizio civile, sarebbero pregiudicati e scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio, per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio espletato non in costanza di nomina, nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale tecnico Amministrativo e ausiliario pubblicate dall'ATP di Rimini e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

^^^^

FATTO

Il ricorrente è titolare del diploma tecnico commerciale conseguito nel 1989.

Successivamente ,nell'anno 1992/1993 il ricorrente ha svolto il servizio obbligatorio di leva presso il Comandamento della Sicilia. (all n 1)

Nell'anno scolastico 2017/18, il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento per il triennio 2017/2021 nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale Ata (all n 2).

- Successivamente il ricorrente presentava, in data 16/04/2021, ai sensi dell'OM n. 112 del 06.05.2022, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie

provinciali per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale tecnico Amministrativo e ausiliario (cfr. all. n. 1).

- Fra i titoli di servizio veniva indicato il servizio obbligatorio di leva svolto dal 14/10/1992 al 31/08/1993 (322 giorni) e dal 1/9/1993 al 13/10/1993 (giorni 43) , per un totale di 365 giorni.

- Il ricorrente lamenta che il punteggio attribuitogli nelle predette graduatorie non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio di leva. Egli ha infatti ottenuto l'attribuzione di 0,50 punti per i n. 12 mesi di servizio militare espletato non in costanza di nomina in forza del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e, mentre avrebbe avuto diritto a n. 6 punti.

- L'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6, prevede che il servizio civile sia interamente valutabile , purché prestato in costanza di nomina (*cfr. all. n. 7*).

- La normativa di rango primario valuta a tutti gli effetti il servizio militare, o sostitutivo a quello di leva, e il servizio civile e la Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo il diritto dei docenti e al personale Ata , al maggior punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze, anche per il servizio espletato non in costanza di nomina (*Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894*).

- La mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede fortemente i diritti soggettivi di parte ricorrente, che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio per il titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle

graduatorie Ata valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'OM n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che la ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente

Avv. Annamaria Giannola

previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

^^^

2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*.

Valutare i predetti servizi solo se espletati in costanza di nomina rappresenta una violazione delle disposizioni normative di rango primario e costituzionale.

Nel caso di specie, stante il possesso del titolo per il servizio di leva è necessario evidenziare la piena equiparazione, quanto a diritti, tra il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e quello civile. In particolare, la legge n. 106 del 06.06.2016 *"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"* al suo art. 8 *"Servizio civile universale"* statuisce che il servizio civile è: *"(...) finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; (...)"*.

La stessa OM. n. 112/2022 recepisce appieno tale norma primaria ed equipara, quanto a diritti, il servizio militare, il servizio sostitutivo di leva ed il servizio civile.

Il ricorrente lamenta però che la mancata valutazione del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) operato dall'OM 112/2022

nell'art. 15, comma 6, perché espletato non in costanza di nomina contrasta con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti che stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”* L'inciso *“valido a tutti gli effetti”* è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, ossia se prestato in costanza di impiego o meno.

L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo. Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, ez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

Il Giudice Amministrativo (cfr. Consiglio di Stato nn. 0266/2023 , 07383/2022 , 3286/2022, 01720/2022 , n. 5408/2021 , n. 6581/2021 , n. 8234/2019 , n. 8213/2019 , n. 2151/2018 e n. 8213/2019) e quello di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. Ordinanze n. 5679 del Data_1 n. 33151 del Data_2 e stessa sezione) sono concordi nell'interpretare l'art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/1994 nel senso di ritenere la piena equiparabilità del servizio militare e del servizio civile ad esso equiparato ai fini di carriera senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo dovendosi disapplicare , essendo illegittima invece la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento .

In particolare Cass. Sez. L. Ordinanza n. 5679 del Data_1 (Rv.

657513 - 02) ha affermato che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Tale norma, recante *“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce che: *1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Come chiarito da Cass. Sez. L . Ordinanza n. 33151 del Data_2 *“l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai*

docenti di ruolo”.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la “*valutazione del servizio militare -e dunque anche del servizio civile -in forza della piena equiparazione quanto a diritti- rispetto al servizio di leva* giusto art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010, come statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, e n. 15477 del 3 giugno 2021 nonché come previsto dall'art. 10 dell'allora legge 06.03.2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale e, comunque già riconosciuto dallo stesso Ministero che equipara i tre servizi - *come titolo nei concorsi pubblici*” stabilisce poi, al comma 1, che “*ip~~er~~iodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*” ed al comma 2 che “*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*”.

Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (“di leva o richiamato”), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.

L'art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...). infine disapplicare, perché

illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)''.

La giurisprudenza di merito è granitica nel confermare il diritto all'assegnazione di 12 punti in ragione d'anno nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) prestato anche non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 9) ha affermato che “*va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011*” (cfr. anche all. n. 10 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018; cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazioni di giudicato.

L'ampia ed univoca giurisprudenza sopra citata si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina; in tale prospettiva l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 è nullo ex art. 21 septies della Legge 241/90, in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale”* (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

Anche l'O.M. n. 112/2022 all'Allegato A/4, Punto C.1, statuisce che sono *“Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di*

12 punti” (cfr. all. n. 12).

Pertanto, al ricorrente spettano 6 punti per il servizio obbligatorio di leva svolto per 365 giorni.

Ancora, il DM n. 201 del 25 maggio 2000 all’Allegato A, punto E “*Titoli di servizio*” al punto n. 2 precisa che il servizio di seconda fascia, servizio non specifico, viene valutato con 6 punti per ogni anno e 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

“Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485) come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1), in ogni settore in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.” (Sentenza Tribunale di Palermo)

ISTANZA CAUTELARE ED URGENTE

Giova preliminarmente precisare che la tutela cautelare prevista dall'ordinamento nell' art. 700 c.p.c. ed attivata nel giudizio de quo, è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

In merito al fumus boni Iuris ci si riporta al ricorso e alla Giurisprudenza (Allegata) che da anni accoglie in modo unanime i ricorsi vertenti sulla medesima fattispecie.

In merito al periculum in mora si osserva che il ricorrente con un punteggio inferiore nelle graduatorie non ha avuto l’opportunità di essere destinatario di contratti a tempo determinato e pertanto di maturare il punteggio che gli consente di avere maggiori chance occupazionali per l’anno scolastico in corso e per i successivi due anni scolastici.

Nel 2024, infatti è previsto l’aggiornamento delle graduatorie sia per il personale ATA di terza fascia che per quelle ATA con 24 mesi di

servizio, con le date previste tra Maggio e Giugno.

La Camera, in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
ha disposto che :

Il Bando per l'aggiornamento della terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, sarà pubblicato entro il mese di Maggio o, al più tardi, entro il 1° Giugno 2024, come da ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 (allegata ordinanza) .

Pertanto è evidente il periculum in mora in quanto la mancata attribuzione del punteggio per l'anno scolastico 2023/2024, comporta per il ricorrente un danno imminente poichè egli è e sarà collocato in un posto inferiore nell'aggiornamento della graduatoria. Inoltre anche nel corrente anni scolastico , egli avendo ricevuto un punteggio inferiore viene attualmente penalizzato rispetto ad altri che si trovano illegittimamente nella posizione più in alto .

In punto di periculum in mora, si evidenzia la preclusione, anche solo in via potenziale, di non esser chiamato per supplenze annuali per tutto l'arco temporale di validità delle graduatorie (due anni !), con conseguente pregiudizio economico , in quanto verrebbe privato ingiustamente della sua principale fonte di reddito e sostentamento per sé e il rispettivo nucleo familiare.

A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha redditi, personali e/o familiari in grado di assicurargli sufficienti ed adeguati mezzi di sostentamento in attesa della definizione di un or-diario giudizio di merito

Ciò anche in considerazione della sua precaria situazione economica. Il reddito familiare del ricorrente è infatti inferiore alla soglia prevista per legge per l'esenzione del contributo-to unificato. (doc. 7) .

Pertanto con il presente ricorso , il ricorrente chiede all'Onorevole Tribunale Civile di Rimini sezione Lavoro, esistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora di :

Onerare la P.A. scolastica all'attribuzione di + 6) per il servizio di leva in favore del ricorrente, valevole nella Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale tecnico Amministrativo e ausiliario pubblicate dall'ATP di Rimini e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

STANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'ATP di Rimini qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di

pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, il ricorrente come sopra presentato e difeso

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione e del Merito .

^^^^^

Per le suesposte ragioni, il ricorrente , *ut supra*
rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

In via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:

A. : autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero ;per i motivi dedotti in narrativa:

In via cautelare ed urgente :

1)Onerare la P.A. scolastica all’attribuzione di + 6) per il servizio di leva obbligatorio in favore del ricorrente, nella Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale

tecnico Amministrativo e ausiliario pubblicate dall'ATP di Rimini e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, in favore del ricorrente.

Nel merito :

- A. Accertare e riconoscere al ricorrente , la piena validità del titolo di servizio di leva svolto non in costanza di nomina dal 14/10/1992 al 31/08/1993 (322 giorni) e dal 1/9/1993 al 13/10/1993 (giorni 43) , per un totale di 365 giorni. ;
- B. Riconoscere ed attribuire al ricorrente punti 6, per il servizio di leva obbligatorio, nelle graduatorie di III fascia per il personale Tecnico Amministrativo ed Ausiliario dall'ATP di Rimini e valide per il triennio 2022/2024,
- C. Disporre che le Amministrazioni convenute provvedano ad attribuire al ricorrente il relativo punteggio n 6 punti per il servizio di leva obbligatorio, svolto non in costanza di nomina . ed in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo di parte ricorrente;
- D. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c., oltre alla refusione del contributo unificato se dovuto.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2023 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi.

Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun

contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Il difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax all'indirizzo di posta elettronica certificata: annamariagiannola@pecavvpa.it

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA
- 2) attestato di servizio di leva ;
- 3) O.M. n. 112/2022, unitamente agli allegati;
- 4) titoli di studio del ricorrente.
- 5) Giurisprudenza
- 6) Autocertificazione esenzione contributo unificato
- 7) Carta identità ricorrente

Avv. Annamaria Giannola

Palermo li', 22/02/2024